

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 26-5127

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte. Approvazione dei criteri per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1. "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora glabripennis*, anno 2022. Spesa complessiva euro 813.266,30.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sui fondi europei ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

i successivi regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013 e, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, ed il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

con la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all’estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l’estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, notificate il 25 agosto 2021 e in versione definitiva il 16 settembre 2021 dalla Regione Piemonte;

con deliberazione della Giunta regionale n. 30 - 4264 del 3 dicembre 2021, è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

Premesso, inoltre, che:

nell’estate 2014 è stata identificata per la prima volta in Piemonte la presenza dell’insetto fitofago *Popillia Japonica* Newman (di seguito Popillia), inserito nell’allegato I del Decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la Direttiva 2000/29/CE, Misure di contenimento contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi”; il Decreto 22 gennaio 2018 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali disciplina le misure d’emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica italiana;

nell’estate 2018, nel comune di Vaie (TO) e successivamente nel comune di Cuneo (CN), è stata riscontrata la presenza, per la prima volta in Piemonte, del tarlo asiatico del fusto, coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, un insetto da quarantena secondo l’Unione Europea che, con la Decisione della Commissione 893/2015, ha introdotto specifiche misure obbligatorie per impedirne l’introduzione e la diffusione;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce l’elenco degli organismi nocivi prioritari per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato particolarmente grave; fra tali organismi sono contemplati la *Popillia japonica* e l’*Anoplophora glabripennis*;

analogamente a *Popillia Japonica*, *Anoplophora glabripennis* è un insetto di quarantena di recente introduzione sul territorio piemontese che, per l’Unione Europea, deve essere sottoposto a specifiche misure per impedirne l’introduzione e la diffusione;

a livello regionale è stata intrapresa una serie di iniziative volte al monitoraggio ed al contenimento della *Popillia japonica N.*, individuando un’area infestata ed un’area tampone, così come definite, da ultimo, dalla Determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2021, n. 872; nonché dell’*Anoplophora glabripennis* individuando un’area infestata ed un’area tampone, così come definite, da ultimo, dalla Determinazione dirigenziale 323 del 20 aprile 2022 e Determinazione dirigenziale 15 aprile 2019 n. 331;

il PSR 2014-2022 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, la Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” e l’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”, la quale, a prescindere dalla valutazione della redditività dell’azienda agricola, prevede la tipologia di intervento n. 2: reti anti-insetto ed altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di produzioni vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (*Popillia japonica*, *Drosophila suzukii*, *Halyomorpha halys*, *Xylella fastidiosa*, *Meloidogyne graminicola*) e degli altri organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello stato Membro ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE;

la deliberazione della Giunta regionale n. 20-3139 dell'11 aprile 2016 ha stabilito i criteri relativi al bando n. 1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” causati da *Popillia* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020 - approvato con Determinazione dirigenziale n. 228 del 12 aprile 2016;

la deliberazione della Giunta regionale n. 13 - 4681 del 20 febbraio 2017 ha stabilito i criteri relativi al bando n. 2 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” causati da *Popillia* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020 - approvato con Determinazione dirigenziale n. 157 del 22 febbraio 2017;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 5928 del 17 novembre 2017 ha stabilito i criteri relativi al bando n. 3 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” causati da *Haliomorpha Halys* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020 - ed al bando n. 4 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” causati da *Drosophila suzukii* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020 - approvati con Determinazione dirigenziale n. 27 novembre 2017 n. 1199;

la deliberazione della Giunta regionale n. 20-3034 del 26 marzo 2021 ha stabilito i criteri, per l'anno 2021, relativi al bando n. 5 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” causati da *Popillia japonica* N. e *Anoplophora* spp, approvato con Determinazione dirigenziale n. 292 del 29 marzo 2021, assegnando una dotazione finanziaria di euro 588.381,07;

con deliberazione della Giunta regionale n. 21-3963 del 22 ottobre 2021, sono stati destinati € 686.733,70 (parte della dotazione finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00 assegnata all'Operazione 5.1.1 per il periodo di estensione 2021-2022 del PSR 2014-2020) per integrare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 20-3034 del 26/03/2021 e per finanziare parte delle domande di sostegno riferite al bando 5/2021 (Determinazione dirigenziale n. 292 del 29/03/2021).

Richiamato che:

la Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 ha istituito in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR) e la legge regionale n. 35 del 2006 all'articolo 12 ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale subentra nelle funzioni all'OPR;

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 individua nel 1° febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio dell'operatività di ARPEA come Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento di cui sopra si applicano alle risorse finanziarie per le annualità

2021-2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 in riferimento ai fondi FEASR ordinari ("FEASR QFP").

Preso atto che l'erogazione dei pagamenti di cui all'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del PSR 2014-2022, di cui al presente provvedimento, rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamati i criteri di selezione per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" che sono stati presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR nella consultazione scritta svoltasi dal 4 al 11 febbraio 2021 e di cui si è preso atto con DD del 16 febbraio 2021 n. 141 trasmessa alla Commissione e a tutti i componenti del Comitato, come previsto dalla procedura.

Dato atto che, in base alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale Autorità di Gestione del PSR 2014-2022:

- la dotazione finanziaria residua dell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022 ammonta complessivamente ed euro 813.266,30;
- occorre che tutte le spese sostenute nel periodo di programmazione 2014-2022 debbano essere rendicontate alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2025;
- a fronte delle scadenze non derogabili poste dalla UE, occorrono specifiche disposizioni sull'operatività nel biennio 2021-2022, finalizzate ad assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse alla definizione delle domande di sostegno, la celere realizzazione da parte dei beneficiari degli investimenti oggetto del sostegno dell'Operazione 5.1.1 e il completo utilizzo della dotazione finanziaria, incluse le risorse finanziarie rese disponibili a fronte degli esiti delle istruttorie di ammissione al sostegno e di pagamento del saldo dei bandi sinora emanati;
- è necessario tenere presente la particolarità del periodo caratterizzato da una elevata volatilità dei prezzi delle materie prime e dei costi dell'energia che possono influire in modo significativo sulle spese per la realizzazione degli investimenti oggetto del sostegno dell'Operazione 5.1.1, che rivestono un ruolo fondamentale e strategico nel contrasto alla diffusione di organismi nocivi in agricoltura;
- al fine di consentire l'attivazione di un bando dell'Operazione 5.1.1 nel periodo di estensione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per realizzare investimenti per la prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico finalizzate a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora glabripennis* sono stati confermati i criteri, di cui all'allegato A della sopra richiamata D.G.R. n. 20-3034 del 26 marzo 2021, con l'unica eccezione riguardante la previsione di consentire, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, come unica possibilità, da parte del beneficiario, la presentazione dei preventivi di spesa pertinenti agli investimenti ammissibili e congrui rispetto agli attuali prezzi di mercato, a fronte del fatto che il vigente "Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori soggetti a finanziamenti regionali per il settore agricolo" non rispecchia fedelmente la volatilità dei prezzi tipici dell'attuale periodo emergenziale;
- destinare euro 813.266,30, di cui euro 138.775,76 di quota di cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale), per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022.

Ritenuto, pertanto, di:

- di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i criteri per l'attivazione, anno 2022, di un bando dell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022, per realizzare investimenti per la prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico finalizzate a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora glabripennis*, destinando euro 813.266,30, di cui euro 138.775,76 di quota di cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale);
- di stabilire che le eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande pervenute nei bandi sinora emanati nell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-

2022 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate, saranno destinate a finanziare le domande, di cui al presente provvedimento, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione dei relativi bandi ed a provvedere a fornire le eventuali precisazioni tecniche che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni previste nella presente deliberazione ed a monitorare l'attuazione dell'Operazione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)";
- la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Dato atto che, l'onere per il bilancio gestionale regionale, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 138.775,76, quale quota di cofinanziamento regionale di euro 813.266,30 dell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022, che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di euro 26.013.591,62 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 287.830,43;

Richiamata la D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", che comprende, tra gli altri, i seguenti procedimenti connessi all'attuazione della presente operazione 5.1.1:

- "Approvazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione di contributi per interventi nell'ambito della Misura 5 Sottomisura 5.1 Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022";
- "Istruttoria delle domande di sostegno presentate nell'ambito della Misura 5 Sottomisura 5.1 Operazione 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020";
- "Istruttoria delle domande di variante al progetto relativo alle domande di sostegno presentate nell'ambito della Misura 5 Sottomisura 5.1 Operazione 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020".

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i criteri per l'attivazione, anno 2022, di un bando dell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022, per realizzare investimenti per la prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico finalizzate a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora glabripennis*, destinando euro 813.266,30, di cui euro 138.775,76 di quota di cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale);
- di stabilire che le eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande pervenute nei bandi sinora emanati nell'Operazione 5.1.1 del PSR 2014-

2022 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale richiamate in premessa, saranno destinate a finanziare le domande, di cui al presente provvedimento, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione dei relativi bandi ed a provvedere a fornire le eventuali precisazioni tecniche che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l’applicazione delle disposizioni previste nella presente deliberazione ed a monitorare l’attuazione dell’Operazione.

- di dare atto che, l’onere per il bilancio gestionale regionale, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 138.775,76, quale quota di cofinanziamento regionale di euro 813.266,30 dell’Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022, che trova copertura finanziaria con l’impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di euro 26.013.591,62 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 287.830,43;

- di prendere atto che l’erogazione dei pagamenti dell’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato